

Franchi; siccome altri tenuti da Pippino, allorchè era solamente Maggiordomo di Francia, e dappoichè fu alzato alla Dignità Reale. Altrettanto praticò ancora il glorioso suo Figlio Carlo Magno. Pare, che i suffeguenti Re di Francia non si mettesero gran pensiero di questo; ma in Italia durò lungamente una sì nobil usanza; perchè i Re ed Imperadori non rade volte intervenivano almeno a i Placiti Generali, e attendevano a comporre le controversie del Popolo. Ho io pubblicato un Placito, che Originale trovai nell' Archivio de' Canonici di Arezzo, spettante all' Anno 881. in cui *Carlo il Grosso Imperadore insieme co' suoi Giudici, e Magnati determina, appartenere al Vescovo e Diocesi d' Arezzo alcune Chiese poste nel territorio di Siena.* Il suo principio è questo: *Dum in Dei nomine, Civitate Sena, in Domum Episcopii ipsius Civitatis intus Caminata, ubi Dominus Karolus piissimus Imperator in judicio residebat, adessent cum eo Berengarius Marchio; item Berengarius &c. Comitibus; Liuto &c. Vassi idem Augusti; Petrus &c. Judices sacri Palatii; Farulfus Comes Domni Apostolici &c.* Ivi niuna menzione è di Adelberto allora Marchese di Toscana, ma sì bene vi si legge *Berengario Marchese del Friuli*, cioè, come si può credere, lo stesso, che dopo la morte di esso Carlo Augusto fu eletto Re d'Italia. Quivi comparisce *Lupo Vescovo di Siena*, non conosciuto dall' Ughelli, e però mancante nel Catalogo di que' Vescovi. Altri esempli d' Imperadori e Re, che intervennero a i Placiti pubblici, ho io addotto nella Par. I. Cap. 14. 18. 20. e altrove delle Antich. Estensi. Altri ancora se ne veggono nella presente Opera.

E VERAMENTE merita d'essere qui rammentata la nobil risoluzione di Corrado fra gl' Imperadori Primo, il quale nell' Anno 1036. calò in Italia per provvedere colla sua presenza e col rigore della Giustizia a questo Regno malmesso da i Tiranni, e dalle interne sedizioni. Ne fa menzione Landolfo seniore nel Lib. II. Cap. 22. della sua Storia, che pubblicai nel Tomo IV. *Rer. Ital. Per idem tempus* ( tali sono le sue parole ) *quum Conradus Imperator, Papiæ, circumstante exercitu, Imperialibus perfulgens dignitatibus consedisset, universis, qui Ecclesiarum beneficia invaserant, aut qui homicidia injuste commiserant; aut orphanorum & viduarum prædia devastando contriverant; & omnibus, qui injuste a perfidis hominibus per aliquam Causam cruciabantur, ut sui Imperii vigor exigebat, secundum legem facere humanam & judicare decrevit. Itaque circumspiciens, multos in Italiae partibus circumspersos, sine lege, sine fædere, omni dimisso timore, inhumaniter invicem offendere, ut omnes a malo in bonum revocaret, quatenus qui sine lege omnia habentes promiscua, illicite se se exercuerant, per legem districte judicarentur: Edicto per diversas Italiae partes volante, hujus rei causa diem statuit. Quo audito orphani multi, viduæque multæ, quamplurimi Duces, multique Episcopi, velut aqua in sentinam,*  
*Diff. Ital. Tom. II. D Pa-*